

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, VERCESI, MORA, EMO CAPODILISTA, NIEDDU e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1988

Norme per la promozione della proprietà coltivatrice e per il conferimento di aziende agricole in società

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è diretto a prorogare fino al 31 dicembre 1992 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina in linea con la politica agraria nazionale intesa a favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte di talune categorie dedite alla diretta coltivazione, in modo da consentire alle stesse di sviluppare maggiore capacità imprenditoriale ed affrontare in modo migliore il mercato. Il citato indirizzo di politica agricola risale ancora al primo Piano verde e, attualmente, è stato ribadito dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), che ha espressamente indicato, tra le azioni a carattere orizzontale, la promozione della proprietà contadina

attraverso l'intervento della Cassa (articolo 4, comma 3, lettera a).

La piccola impresa ha, infatti, nel nostro Paese, una dimensione aziendale spesso così piccola «da non permettere di organizzarvi una impresa con un minimo di efficienza economica» (Iacoponi-Romiti, *Economia e politica agraria*): abbiamo in sostanza una polverizzazione delle aziende che comporta, principalmente, svantaggi in ordine alla trasformazione dei prodotti in azienda, debolezza sul mercato, direzione tecnica non efficiente, eccessiva incidenza dei costi di produzione, autoconsumo. Questi inconvenienti portano a produrre «a costi di produzione più elevati e quindi ad una sottoremunerazione dei fattori produttivi (in particolare del lavoro) forniti dal

coltivatore diretto» (Iaconi-Romiti, opera citata). D'altra parte la piccola impresa offre anche dei vantaggi che si possono individuare nella eliminazione del contrasto tra le figure economiche dell'imprenditore, del proprietario del fondo e del lavoratore, in quanto rappresentate dalla stessa persona fisica, che, quindi, è in grado di ottenere un migliore risultato economico ed esprimere una maggiore capacità di superare i periodi di crisi.

La nostra Costituzione afferma che «la legge aiuta la piccola e media proprietà» (articolo 44) e sin dall'ultimo dopoguerra sono stati emanati diversi provvedimenti specifici per la formazione della proprietà contadina, fino a quello più importante di cui alla legge n. 590 del 1965 che ha introdotto il concetto di impresa familiare contadina di dimensioni adeguate ed efficiente economicamente. Le innovazioni più importanti introdotte con la legge n. 590 del 1965 (successivamente integrata e modificata) sono, in sostanza, la

creazione di un fondo di rotazione per la creazione di mutui a tassi agevolati, la previsione del diritto di prelazione in caso di vendita del fondo, le agevolazioni fiscali e tributarie per i coltivatori diretti acquirenti. Anche se la legge necessita, soprattutto a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura alle Regioni, di una revisione, conserva una indubbia validità e, pertanto, in attesa di una più completa revisione della normativa, si propone la proroga delle agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà contadina previste dal terzo comma dell'articolo 26 della citata legge n. 590.

Si è ritenuto necessario, inoltre, per evitare il fenomeno della polverizzazione aziendale sopra descritto, estendere la operatività delle disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire eseguiti entro il 31 dicembre 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 31 dicembre 1992.

2. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1992, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.